



Oltre la verifica, verso il valore.



Revilaw S.p.A. - Società di Revisione Legale

La prima rete professionale di **Revisori Legali**

Oltre 130 revisori legali supportano le PMI italiane con un servizio di revisione preciso e approfondito, garantendo un controllo interno efficace e migliorando i rapporti con i terzi.



Forniamo soluzioni concrete, grazie a un team di professionisti altamente qualificati, capaci di lavorare in sinergia con i consulenti dei nostri clienti. Operiamo in stretta collaborazione con il cliente, individuando i punti critici per intervenire con decisione e consapevolezza.

Sviluppiamo **strategie complesse** per **semplificare i processi e raggiungere gli obiettivi** prefissati. Mettiamo in campo le nostre migliori risorse con flessibilità e attenzione alle specifiche necessità di ciascun cliente. Monitoriamo costantemente l'andamento delle attività con attenzione, precisione e coinvolgimento.

La Revisione Legale

01 Chi siamo

02 Il nostro metodo

03 Servizi

04 I Nostri Valori Etici

05 Comitato Scientifico

06 Revilaw Lab

07 Contatti



La revisione legale

La revisione legale non si limita a essere un adempimento normativo, ma rappresenta uno strumento fondamentale per assicurare la solidità e la trasparenza della gestione aziendale.

Un sistema di controllo efficace tutela il patrimonio dell'impresa da errori, frodi e decisioni finanziarie inadeguate, favorendone la crescita sostenibile

ATTRAVERSO

- **Prevenzione di frodi e irregolarità:** il revisore individua anomalie nei bilanci e segnala potenziali rischi, rafforzando l'integrità contabile.
- **Gestione del rischio finanziario:** attraverso l'analisi degli indici di liquidità, solvibilità e redditività, contribuisce a prevenire crisi aziendali.
- **Affidabilità verso investitori e istituti di credito:** un bilancio certificato da un revisore accresce la credibilità dell'azienda e agevola l'accesso al credito.
- **Conformità normativa:** il rispetto delle normative contabili e fiscali evita sanzioni e contenziosi, riducendo il rischio di impatti economici negativi.

UN INVESTIMENTO STRATEGICO

In un contesto di mercato sempre più complesso, la revisione legale non costituisce un mero costo, bensì un investimento strategico volto a salvaguardare il valore dell'impresa e a garantirne la continuità operativa





Chi siamo

www.revilaw.it



La società



Revilaw è una società di revisione legale e di organizzazione contabile con sede a Verona

La compagine sociale è composta da professionisti iscritti al Registro dei Revisori Legali e agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con una significativa esperienza maturata presso le principali società di revisione internazionali.

L'organico della società include manager e revisori legali esperti con diverse formazioni, accomunati da pratiche e valori condivisi.

Alcuni di essi partecipano attivamente alle attività di Ordini e Associazioni Professionali.

LA RETE PROFESSIONALE

Il nostro organico è composto da oltre 130 professionisti, tra dipendenti, aderenti alla rete professionale e collaboratori freelance. Gli uffici operativi sono dislocati su tutto il territorio nazionale.

Le nostre attività sono svolte da team di lavoro con livelli di esperienza diversificati e sono soggette a un rigoroso sistema di controllo della qualità delle prestazioni, applicato durante l'intera durata degli incarichi.

L'attività di ciascun professionista è integrata all'interno della struttura, permettendo l'applicazione di procedure e

metodologie di lavoro omogenee e altamente affidabili.

Oltre 130 professionisti, tra dipendenti e collaboratori freelance dislocati in tutta Italia

IL NOSTRO IMPEGNO

Facendo leva su una consolidata rete di professionisti, individuiamo le competenze più adeguate mettendo a disposizione un team multidisciplinare specializzato.

Partner e manager partecipano attivamente a tutte le fasi del processo di revisione, affiancando costantemente i team qualificati.

Meticolosi controlli di qualità e verifiche di aderenza alle procedure interne sono parte integrante del nostro metodo, applicati sia durante lo svolgimento delle attività sia alla loro conclusione, per assicurare costantemente i massimi standard.

Siamo strutturati per operare con flessibilità, adattando rapidamente strategie e risorse in risposta a contesti mutevoli o a specifiche esigenze emergenti, senza mai sacrificare il rigore metodologico.



Il nostro metodo

2

www.revilaw.it



Come operiamo



Il nostro approccio è orientato a una gestione del rischio personalizzata, conformemente ai più elevati standard di qualità, sia nazionali, che internazionali.

1. **Individuazione delle aree di rischio** dove è più probabile che si verifichino errori di rilevazione, valutazione e rappresentazione dei dati finanziari.
2. **Comprensione dell'ambiente operativo** dell'azienda, attraverso l'esame dei processi chiave.
3. **Identificazione dei potenziali rischi** che possono influenzare l'attività aziendale e i bilanci.

L'output del nostro lavoro è una documentazione completa, che fornisce suggerimenti preziosi a soci, amministratori, CFO, controller, personale addetto alla redazione della reportistica finanziaria e responsabili dell'audit interno.

CONTROLLI DI QUALITÀ

Il nostro sistema è progettato per assicurare che i nostri servizi non solo soddisfino, ma superino le aspettative dei nostri clienti e le rigorose normative del settore.

Identifichiamo e monitoriamo i KPI (Key Performance Indicators) per mantenere elevati standard qualitativi e fornire ai nostri clienti un servizio affidabile e di valore.

I PILASTRI DEL NOSTRO SISTEMA DI CONTROLLO DI QUALITÀ

- **Responsabilità e Leadership:** Ogni membro del nostro team, dai revisori ai soci, si assume la responsabilità di mantenere elevati standard di qualità.
- **Etica Professionale:** Integrità, obiettività, indipendenza, riservatezza e competenza professionale sono i principi etici e deontologici che guidano ogni nostra azione.
- **Gestione degli Incarichi:** Adottiamo procedure rigorose per l'assunzione e il mantenimento degli incarichi, valutando attentamente la compatibilità con l'indipendenza e la nostra capacità di fornire un servizio di qualità.
- **Conformità e Standard:** Le nostre revisioni sono condotte nel rispetto delle normative e dei principi di revisione applicabili.
- **Revisione delle Pratiche:** Effettuiamo revisioni periodiche dei fascicoli di revisione per garantire la coerenza e la qualità del nostro lavoro.
- **Formazione Continua:** Investiamo nella formazione e nello sviluppo professionale del nostro personale e degli aderenti alla rete professionale per assicurare che siano sempre aggiornati e competenti.
- **Monitoraggio e Miglioramento:** Attraverso un monitoraggio continuo, identifichiamo le aree di miglioramento e ci assicuriamo che il nostro sistema di controllo della qualità si evolva e si adatti alle nuove sfide.



I nostri servizi

www.revilaw.it



REVISIONE LEGALE E ASSURANCE, AUDIT



✓ REVISIONE LEGALE E ASSURANCE

Revilaw offre servizi di revisione legale e assurance, volti a rafforzare la trasparenza e la credibilità aziendale. Tali servizi mirano a garantire l'affidabilità delle informazioni finanziarie e non finanziarie, rappresentando una comunicazione qualificata verso stakeholder, azionisti, clienti, fornitori, investitori e organi di controllo. La revisione legale si configura come uno strumento fondamentale per acquisire un vantaggio competitivo significativo nel mercato dei capitali, nell'ambito di operazioni commerciali e nel percorso di crescita aziendale.

✓ AUDIT

Il processo di revisione contabile del bilancio si sviluppa attraverso un flusso continuo di comunicazione tra i professionisti della nostra organizzazione e l'azienda cliente. La nostra metodologia si distingue per un approccio "top-down", basato su una conoscenza approfondita dell'azienda e del mercato di riferimento, dei rischi aziendali e degli strumenti di controllo utilizzati per monitorare la performance. Revilaw adotta una metodologia e un approccio conformi ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).

I servizi di audit e assurance offerti includono:

- Revisione legale dei conti, ai sensi del D.Lgs 39/2010, per società private, Enti di Interesse Pubblico ed Enti Sottoposti a Regime Intermedio.
- Revisione contabile di bilanci d'esercizio e consolidati e di situazioni patrimoniali redatti secondo i principi contabili italiani e internazionali.
- Revisione contabile di situazioni contabili infrannuali e relazioni semestrali per finalità informative interne ed esterne.
- Revisione di «reporting packages» predisposti da società appartenenti a gruppi nazionali o multinazionali nell'ambito della redazione di bilanci consolidati.
- Emissione di pareri di congruità su rapporti di concambio o prezzi di emissione di nuove azioni, con esclusione del diritto di opzione.
- Revisione legale volontaria per garantire la loro accuratezza e conformità alle normative.
- Emissione di visto di conformità per l'abilitazione all'utilizzo di crediti d'imposta in compensazione.
- Rilascio certificazione per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'ottenimento di crediti d'imposta.



STRUTTURA ORGANIZZATIVA E ASSURANCE



Assistiamo inoltre i nostri clienti fornendo soluzioni a tematiche in materia contabile e amministrativa, quali:

- problematiche relative a specifiche tecniche contabili.
- redazione di bilanci consolidati.
- analisi e definizione di piani dei conti, procedure e manuali contabili.

✓ IMPLEMENTAZIONE E REVIEW DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'organizzazione aziendale rappresenta un sistema complesso, costituito da elementi sia tangibili, come le risorse umane e la struttura organizzativa, sia intangibili, quali i processi e le procedure operative.

Un'organizzazione aziendale efficiente è un fattore determinante per il successo.

A tal fine, offriamo servizi di affiancamento aziendale volti a guidare le imprese attraverso una pianificazione strategica mirata a valorizzare le risorse interne, semplificare i flussi di lavoro e ridurre i costi legati all'inefficienza, soprattutto nelle fasi critiche di avvio e crescita.

I nostri servizi di organizzazione aziendale comprendono:

- l'implementazione di sistemi di controllo di gestione per l'adozione di azioni correttive tempestive.
- l'ottimizzazione dei flussi informativi e dei sistemi contabili per accelerare i processi aziendali.
- l'adozione di strumenti di controllo di gestione per migliorare l'efficienza operativa.

Forniamo, inoltre, servizi di ristrutturazione aziendale, finalizzati all'ottimizzazione della struttura e del management, alla valutazione dei punti di forza e di debolezza, e al miglioramento dei risultati complessivi.

✓ ASSURANCE

L'area Service Assurance di Revilaw eroga servizi di consulenza specialistica e di ricerca di soluzioni personalizzate attraverso molteplici attività. I servizi offerti in questo ambito includono:

- Attestazione di budget, business plan e piani industriali.



ESG: IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ



- Asseverazione Piano Economico Finanziario (P.E.F.) di supporto ai project financing.
- Asseverazione piani attestati di risanamento aziendale, accordi di ristrutturazione e procedure concordatarie.
- Audit dei progetti finanziari.
- Supporto nella gestione delle procedure di rendicontazione e monitoraggio del PNRR.
- Analisi e valutazione sistema di budgeting, reporting direzionale e controllo di gestione.
- Attività di valutazione di procedure.



ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE): IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ

Le aziende sono sempre più chiamate a dimostrare il proprio impegno non solo nei risultati economici, ma anche nella sostenibilità ambientale, nella responsabilità sociale e nella governance trasparente. In questo contesto, Revilaw si propone come partner per le aziende che desiderano integrare i principi ESG nelle proprie strategie e attività. Offriamo servizi di:

- **Consulenza ESG:** Supportiamo le aziende nella definizione di strategie ESG, nell'identificazione dei rischi e delle opportunità legate alla sostenibilità, nell'implementazione di sistemi di gestione ESG e nella redazione di report di sostenibilità in conformità con i principali standard e framework.
- **Risk Advisory e Compliance:** Aiutiamo le aziende a gestire i rischi legati ai fattori ESG, come i rischi climatici, i rischi sociali e i rischi di governance, e a garantire la conformità con le normative in materia di sostenibilità.

Revilaw è impegnata a promuovere una cultura aziendale orientata alla sostenibilità, sia internamente che esternamente. Crediamo che l'integrazione dei principi ESG sia fondamentale per creare valore a lungo termine per le aziende e per contribuire a uno sviluppo economico sostenibile.

Revisione dei bilanci di sostenibilità

L'attenzione crescente dei consumatori verso comportamenti sostenibili induce imprese e organizzazioni a dimostrare un impegno concreto verso la sostenibilità. La revisione del Bilancio ESG (Ambientale, Sociale e di Governance) rappresenta quindi una leva strategica per



RISK ADVISORY E COMPLIANCE



rafforzare la fiducia degli stakeholder e migliorare la reputazione aziendale. Revilaw mette in campo professionalità e alta preparazione in grado di:

- Certificare l'accuratezza delle informazioni ESG aumentandone affidabilità e trasparenza.
- Attestare la conformità normativa e il rispetto degli standard europei (ESRS).

Revilaw affianca le aziende nel processo di assurance del bilancio di revisione aumentandone le opportunità di accesso ai finanziamenti e rafforzandone e consolidandone la propria reputazione attraverso la dimostrazione di un impegno concreto verso la sostenibilità.



RISK ADVISORY E COMPLIANCE

Offriamo consulenza professionale in materia di D.Lgs. 262/05 e D.Lgs. 231/01, supportando i nostri clienti nello studio, nell'implementazione e, se necessario, nella gestione dei modelli, delle procedure e dei controlli previsti da tali decreti.

Nel rispetto della normativa che disciplina il sistema di controllo interno e la prevenzione dei rischi, inclusi quelli che configurano reati, riteniamo che tali disposizioni offrano ai nostri clienti un'opportunità concreta per un'analisi critica dei rischi, della struttura organizzativa e dei processi operativi, amministrativi e di controllo. Siamo convinti che queste attività contribuiscano significativamente al miglioramento dei sistemi di controllo interno e allo sviluppo di competenze specialistiche nella gestione del rischio.

I nostri servizi di risk advisory e compliance comprendono:

- Assistenza alle aziende nella redazione/aggiornamento dei Modelli Organizzativi previsti dal Decreto e nello svolgimento delle verifiche a supporto degli Organismi di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01.
- Affiancamento alla funzione di Internal Audit dei nostri clienti nelle attività di verifica della conformità normativa.

Laddove la funzione di Internal Audit non sia presente in azienda, forniamo supporto e metodologie per un'esternalizzazione parziale o totale della stessa.



BUSINESS VALUATION E TRANSACTION SERVICES



BUSINESS VALUATION SERVICES

I nostri servizi di valutazione sono erogati in conformità agli standard di valutazione internazionali e alle migliori pratiche aziendali. Revilaw è in grado di fornire:

- valutazioni connesse alla redazione del bilancio d'esercizio (possiamo supportarvi nella determinazione del fair value di beni immateriali).
- valutazioni per acquisizioni, conferimenti, vendite o fusioni (una valutazione indipendente può fornire un supporto nella definizione di aspettative realistiche sul prezzo di cessione).
- supporto in cause legali (i giudici chiamati a dirimere controversie di natura valutativa si affidano a esperti in valutazioni per risolvere la controversia in modo equo e professionale).
- valutazioni di partecipazioni di maggioranza e minoranza.



TRANSACTION SERVICES

I nostri servizi di Transaction Services sono progettati con un approccio orientato al cliente, fornendo supporto attraverso attività di due diligence, acquisition investigation e business review, elementi fondamentali nel processo di valutazione degli investimenti. Revilaw offre servizi professionali a aziende, investitori e private equity, tra cui:

- due diligence economico-finanziarie, organizzative e contabili.
- due diligence fiscali.
- assistenza nel processo di quotazione su mercati regolamentati italiani.
- predisposizione e analisi di proiezioni economico-finanziarie (budget e piani industriali).
- emissione di «comfort letter» per processi di IPO.
- emissione di «comfort letter» su bilanci e situazioni contabili proforma a supporto di operazioni straordinarie di società quotate.
- verifiche e analisi di «project financing».
- esecuzione di «impairment test» su attività materiali e immateriali, secondo lo IAS 36.
- analisi a supporto di progetti di ristrutturazione aziendale.
- analisi per il contenimento dei costi aziendali.
- progetti di allocazione del prezzo di acquisto («purchase price allocation») secondo l'IFRS 3.



LITIGATION SERVICES



LITIGATION SERVICES

L'esperienza consolidata dei nostri partner e manager ci consente di offrire assistenza qualificata ad aziende e professionisti nell'ambito di:

- accertamento di ipotesi di frode e sospette irregolarità contabili.
- azioni di responsabilità.
- contenziosi.
- procedure fallimentari.
- arbitrati internazionali ed extragiudiziali.
- tutela della proprietà intellettuale.

I nostri servizi di Litigation includono:

- analisi, ricostruzione e documentazione di presunti illeciti aziendali (ad esempio, sospette irregolarità o frodi), con quantificazione dei danni conseguenti, a supporto di aziende e studi legali.
- assistenza a collegi arbitrali, liquidatori e periti in relazione a dati contabili presenti in lodi arbitrali.
- perizie contabili su diverse problematiche.
- assistenza in controversie contrattuali di natura amministrativo-contabile.
- ricostruzione di operazioni contabili, finanziarie e gestionali complesse o fittizie.
- valutazione della congruità del prezzo di acquisto di partecipazioni azionarie.
- determinazione di presunti tassi di usura e anatocismo.
- simulazione di ispezioni da parte delle autorità di controllo.
- verifiche relative alla determinazione e liquidazione di royalties.
- supporto ad aziende, studi legali, curatori fallimentari, amministratori e commissari straordinari per la valutazione della fondatezza contabile di azioni revocatorie e la loro quantificazione.



CRISI D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE CONTABILE



CRISI D'IMPRESA

Revilaw offre assistenza specializzata in procedure concorsuali e preconcorsuali, piani attestati e accordi di ristrutturazione, fornendo inoltre i seguenti servizi:

- Valutazione (Assessment) del sistema di allerta esistente: Analisi approfondita dei meccanismi di rilevazione precoce delle difficoltà aziendali.
- Supporto nella definizione e implementazione: Assistenza pratica nella creazione e messa in opera di sistemi di allerta efficaci.
- Assistenza nella realizzazione di modelli di intercettazione precoce (Early Warning System): Sviluppo di strumenti avanzati per l'individuazione tempestiva di segnali di crisi.
- Rilevazione di squilibri patrimoniali, economici e finanziari: Identificazione di anomalie e criticità nella situazione finanziaria dell'azienda.
- Verifica della sostenibilità del debito e delle prospettive di continuità aziendale: Analisi approfondita della capacità dell'azienda di far fronte ai propri impegni finanziari e della sua possibilità di proseguire l'attività.
- Predisposizione di liste di controllo dettagliate e test pratici per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento: Elaborazione di strumenti e procedure per valutare concretamente le possibilità di recupero dell'azienda.



ORGANIZZAZIONE CONTABILE

Revilaw offre servizi di organizzazione contabile e amministrativa, che comprendono: analisi di bilancio, due diligence, valutazione dell'affidabilità dei sistemi amministrativi e delle procedure contabili, revisione e/o implementazione di sistemi procedurali e di controllo interno, e assistenza nella redazione di business plan.



I nostri valori etici

www.revilaw.it



Revilaw fonda l'adesione alla propria Rete Professionale sull'applicazione dei **Codici Deontologici ed Etici** che regolano l'attività dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché dei Revisori Legali.

Il fine di rafforzare ulteriormente tali valori, Revilaw ha adottato un **Codice Etico** specifico, al quale tutti i professionisti aderenti si conformano nell'esercizio dei propri incarichi.



5 Comitato Scientifico

www.revilaw.it



Competenza, innovazione e qualità al servizio della Revisione Legale

Il Comitato Scientifico di Revilaw è l'organo preposto allo sviluppo tecnico e metodologico delle attività della rete, con l'obiettivo di **garantire l'eccellenza professionale e promuovere un aggiornamento continuo e qualificato**.

Composto da professionisti con una solida esperienza nella revisione legale, nel controllo interno e nella consulenza contabile, il Comitato:

- definisce le **linee guida operative** per lo svolgimento degli incarichi di revisione, in conformità con i principi nazionali e internazionali (ISA Italia).
- supervisiona i contenuti formativi del **Revilaw Campus**, promuovendo percorsi tecnici specialistici su misura per i revisori della rete.
- coordina le attività del **Revilaw Lab**, centro di ricerca e innovazione dedicato allo studio delle best practice e allo sviluppo di strumenti tecnici e metodologici avanzati.
- redige e diffonde **documenti, articoli e approfondimenti tematici**, favorendo la condivisione di conoscenze su aspetti cruciali della professione (responsabilità del revisore, procedure settoriali, gestione delle tempistiche, ecc.).

Attraverso un approccio rigoroso ma orientato all'innovazione, il Comitato Scientifico e il Revilaw Lab rappresentano i pilastri culturali e tecnici della rete Revilaw promuovendo una revisione legale di valore, al passo con l'evoluzione normativa e le esigenze delle imprese.



Revilaw Lab

www.revilaw.it



La Formazione Specialistica Continua: Un Investimento nella Competenza

Un elemento distintivo che testimonia l'impegno costante di Revilaw verso la qualità e l'aggiornamento professionale risiede nell'obbligo di formazione specialistica continua imposto ai suoi aderenti. Ogni anno, i revisori legali sono chiamati a frequentare corsi di specializzazione focalizzati sulle procedure di Revisione Legale delineate dalla normativa vigente e sull'efficace utilizzo del software fornito dalla società. Questa dedizione allo sviluppo professionale si concretizza anche attraverso il Revilaw Campus, una struttura interamente dedicata alla crescita delle competenze.

Parallelamente, un aspetto di cruciale importanza è rappresentato dalla produzione e dalla condivisione di un ricco patrimonio documentale. Revilaw mette a disposizione dei suoi revisori legali una vasta gamma di articoli, elaborati e approfondimenti tematici che spaziano dai principi fondamentali della revisione alle informative ufficiali e alle metodologie operative.

La profondità e la specificità degli argomenti trattati, che includono le responsabilità del revisore, le dinamiche nell'acquisizione di partecipazioni sociali, le tempistiche stringenti per l'emissione della relazione di revisione e le procedure di audit in contesti settoriali particolari, evidenziano un impegno concreto nella diffusione di conoscenza tecnica avanzata e nell'esplorazione di tematiche di primaria rilevanza per l'esercizio della professione.

In definitiva, la formazione continua mirata e la condivisione di contenuti specialistici di elevato livello si configurano come pilastri fondamentali della filosofia Revilaw, orientata all'eccellenza e all'evoluzione costante delle competenze dei propri professionisti.



*Costruiamo il futuro
nelle relazioni*



Contatti

Via XX Settembre, 9
37129 Verona – Veneto
(+39) 045 80 10 734
info@revilaw.it

f in

Revilaw S.p.A. - P.I. 04641610235

Revilaw è una Società di Revisione Legale iscritta al Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del D.Lgs. n.39/200 e del relativo Regolamento attuativo D.M. n.144/2012.

IL COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETÀ QUOTATE: ESPERIENZE, PECULIARITÀ E DIFFERENZE RISPETTO AD UN COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETÀ NON QUOTATE

Riccardo Losi

Presidente della Commissione Nazionale Aggiornamento e Revisione dei principi di comportamento del Collegio Sindacale e dell'Organo di Controllo di Società quotate del CNDCEC

REQUISITI

- Indipendenza
- Onorabilità
- Adeguata professionalità
- **Iscrizione Registro Revisori Legali tenuto presso il MEF**
 - Contabilità (generale, industriale)
 - Gestionali (organizzazione aziendale)
 - Finanziarie (analisi finanziaria , per indici e per flussi)
 - Diritto commerciale e dell'impresa
 - Tecniche di revisione contabile e bilancio

DOVERI DI VIGILANZA

Art. 149 TUF

Osservanza della legge e dello statuto

Rispetto principi corretta amministrazione

Adeguatezza struttura organizzativa

Adeguatezza sistema di controllo interno

Adeguatezza e affidabilità sistema amministrativo-contabile

Attuazione codice di autodisciplina

Adeguatezza istruzioni società controllate

DOVERI DI VIGILANZA

Art. 19 c. 1 D.Lgs 39/2010

Processo di informativa finanziaria

Efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio

Revisione legale dei conti annuali e consolidati

Indipendenza del revisore legale

VIGILANZA SUL BILANCIO D'ESERCIZIO E SULLA RELAZIONE SULLA GESTIONE



REDAZIONE DELLA RELAZIONE AL BILANCIO

Art. 2429 c.c.

OBBLIGO DI “PARTECIPAZIONE INFORMATATA” art. 149, comma 2 TUF

Alle adunanze del consiglio di amministrazione

Alle assemblee

Alle riunioni del comitato esecutivo



**IN CASO DI ASSENZA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO
DECADENZA D’UFFICIO DALL’INCARICO**

- Partecipazione alle riunioni dei Comitati costituiti all'interno del C.d.A. (codice autodisciplina)
- Espletamento verifiche periodiche
- Atti di ispezione e di controllo (art. 151, c.1 TUF)
- Incontri periodici con responsabili di funzione e con organi interni ed esterni
- Incontri per rilascio di pareri obbligatori

POTERI

Art. 2403 bis c.c. e 151 TUF

Atti di ispezione e di controllo

Richiesta di atti e notizie agli amministratori sull'andamento delle operazioni sociali

Scambio di informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate

Art. 2406 c.c.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA in caso di urgente necessità

Art. 2409 c.c.

POTERE DI DENUNCIA al tribunale in caso di gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno

Art. 2393 c.c.

Potere di PROMUOVERE L'AZIONE DI RESPONSABILITÀ nei confronti degli amministratori

PIANIFICAZIONE

All'inizio del mandato

Acquisisce i necessari elementi conoscitivi dalle competenti funzioni relative a:

Assetto istituzionale

Assetto organizzativo

Sistema di controllo interno

Assetto amministrativo-contabile

Valutazioni e primi interventi all'inizio del mandato

PIANIFICAZIONE


In corso di mandato

Pianifica i propri interventi, tenendo conto delle criticità emerse in sede di pianificazione e valutazione iniziale

Pianifica verifiche e incontri in relazione alle informazioni raccolte anche con partecipazione alle riunioni del CdA, del Comitato Esecutivo e di altri eventuali Comitati (dovere di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione)

Pianifica gli incontri con i responsabili della funzione di *Internal Audit*, con la società di revisione legale, con l'organismo di vigilanza e con il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari

In caso di riscontro di rischi significativi il Collegio Sindacale richiede all'A.D. e al Presidente del C.d.A. l'adozione di un piano di azioni correttive per poi monitorarne l'esecuzione in corso di mandato



RAPPORTI CON L'ORGANO AMMINISTRATIVO

- Partecipazione alle Assemblee e alle riunioni del consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo (art. 149, c. 2 TUF)
- Informazioni trimestrali degli amministratori ai sindaci sull'attività svolta (art. 150, c.1 TUF)
- Richieste di informazioni agli organi delegati da parte dei sindaci (art. 151. c.1 TUF)
- Comunicazione al presidente del CdA per la convocazione dell'Assemblea, del CdA e del Comitato Esecutivo.

IL COLLEGIO SINDACALE DEVE VERIFICARE LA CORRETTEZZA DI TUTTE LE INFORMAZIONI RICEVUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO ATTRAVERSO LA VERIFICA ED IL CONTROLLO CON LE INFORMAZIONI RICEVUTE DA ALTRI ORGANI SOCIALI

COLLEGIO SINDACALE E DIRIGENTE PREPOSTO

ATTIVITA' SVOLTA	VIGILANZA
NOMINA	Valutazione in merito al rispetto delle norme statutarie e requisiti
DOVERI DI CONTENUTO ORGANIZZATIVO	Controllo sull'adeguatezza e sul funzionamento delle procedure
DOVERI DI ATTESTAZIONE (art. 154 bis c. 2 e 5 TUF)	Vigilanza sui meccanismi di controllo adottati per il rilascio delle attestazioni
RELAZIONI FINANZIARIE (Art. 154 ter TUF)	Controllo di carattere sintetico complessivo e vigilanza sul rispetto delle disposizioni normative

RAPPORTI CON SOCIETÀ DI REVISIONE

- Parere sul conferimento o sulla revoca dell'incarico
- Valutazione adeguatezza e completezza del piano di revisione
- Organizzazione del rapporto concordando tempi e modalità per la comunicazione di informazioni rilevanti
- In occasione delle fasi conclusive di verifica del bilancio, raccolta di informazioni in merito a:

Comunicazione del piano di revisione applicato e delle procedure svolte

Notizie in merito a problematiche relative al bilancio e alla relazione semestrale

Copia delle relazioni

RAPPORTI CON LA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT

IL COLLEGIO SINDACALE SVOLGE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CDA E AL COMITATO DI CONTROLLO E RISCHI CHE ASSISTE IL CONSIGLIO AL FINE DI GARANTIRE IL RISPETTO DEI REQUISITI QUALITATIVI E QUANTITATIVI RICHIESTI ALLA FUNZIONE DI AUDIT INTERNA

Il collegio sindacale deve essere sentito dal CdA in sede di:

- Approvazione del piano di audit annuale predisposto dalla funzione di audit interna
- Nomina e revoca responsabile audit interna
- Verifica dell'adeguatezza delle risorse assegnate alla funzione
- Determinazione della remunerazione della funzione delle risorse di audit interna


Il Collegio sindacale deve essere tenuto informato nel caso di richieste su analisi di aree specifiche alla funzione di audit interna

RAPPORTI CON LA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT

IL COLLEGIO SINDACALE SVOLGE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL CDA E AL COMITATO DI CONTROLLO E RISCHI CHE ASSISTE IL CONSIGLIO AL FINE DI GARANTIRE IL RISPETTO DEI REQUISITI QUALITATIVI E QUANTITATIVI RICHIESTI ALLA FUNZIONE DI AUDIT INTERNA

- Il Collegio sindacale deve:
 - Programmare gli incontri periodici con il responsabile della funzione di audit interna
 - Analizzare il piano di audit annuale e l'avanzamento delle verifiche indicate nel piano
 - Analizzare gli esiti delle verifiche, gli eventuali interventi necessari e le aree interessate da particolari rischi
 - Richiedere la predisposizione di documenti informativi sull'attività svolta dalla funzione
 - Svolgere verifiche su specifiche aree operative o su singole operazioni aziendali
 - Richiedere informazioni sull'attività svolta

RAPPORTI CON LA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT



COLLEGIO SINDACALE E MODELLO ORGANIZZATIVO EX 231/2001


- Il modello organizzativo è parte del sistema di controllo interno e pertanto il Collegio Sindacale deve valutarne l'adequatezza
- In presenza dell'Organismo di Vigilanza, il Collegio Sindacale dovrà:

INIZIALMENTE: verificare i requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità dell'organismo

PERIODICAMENTE:

- acquisire informazioni relative al modello organizzativo adottato, valutandone in funzionamento
- acquisire informazioni relative all'attività dell'organismo di vigilanza

COLLEGIO SINDACALE: RAPPORTI CON CONSOB E BANCA D'ITALIA



RAPPORTI CON CONSOB

- Obbligo di informativa da parte del Collegio di tutti gli atti e fatti di cui venga a conoscenza che possano costituire un'irregolarità nella gestione o una violazione delle norme che disciplinano l'attività
- Obbligo di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, anche su richiesta della Consob stessa
- Comunicazione a Consob “senza indugio” delle irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmissione dei verbali e degli accertamenti svolti
- Obbligo di riferire all'assemblea che approva il bilancio sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati

LIMITE AL CUMULO DEGLI INCARICHI

RAPPORTI CON CONSOB VIGILANZA SUL BILANCIO D'ESERCIZIO

Il Collegio Sindacale deve:

- Inserire nella relazione al bilancio le informazioni relative alle verifiche effettuate ed ai relativi esiti
- Predisporre ed inviare a Consob la scheda riepilogativa dell'attività di controllo svolta nel corso dell'esercizio:
 - Dati su incarichi ricoperti dai sindaci
 - Dati su specifiche attività di vigilanza (operazioni atipiche o inusuali con società infragruppo, parti correlate o terzi, operazioni rilevanti, denunce, indipendenza del revisore)
 - Adesione al codice di autodisciplina
 - Completezza delle informazioni della relazione all'assemblea

RAPPORTI CON CONSOB SCHEDA RIEPILOGATIVA



Consob - Scheda riepilogativa dell'attività di controllo...

**SCHEDA RIEPILOGATIVA
DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

Modello Tradizionale

Modello Monistico

Modello Dualistico

COLLEGIO SINDACALE: RAPPORTI CON LA BANCA D'ITALIA

- **LA BANCA D'ITALIA INDICA GLI OBIETTIVI**
- **GLI ORGANI AMMINISTRATIVI ISTITUISCONO LE STRUTTURE PER RAGGIUNGERLI**
- **IL COLLEGIO SINDACALE VALUTA LA CONGRUENZA TRA FINI E MEZZI E RIFERISCE A BANCA D'ITALIA EVENTUALI DISCORDANZE**

COLLEGIO SINDACALE: RAPPORTI CON LA BANCA D'ITALIA

VIGILANZA INFORMATIVA

- Controllo sulle attività deliberate e poste in essere conformi alla legge e allo statuto
- Controllo e sottoscrizione del bilancio d'esercizio
- Controllo e sottoscrizione delle comunicazioni a Banca d'Italia (in particolare **RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA**)

VIGILANZA PRUDENZIALE

- Controllo valutativo degli strumenti posti in essere per la gestione dei rischi
- Tre pilastri:
 - Requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici dell'attività finanziaria
 - Strategia e processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica
 - Obblighi di informativa al pubblico in merito all'adeguatezza patrimoniale, all'esposizione ai rischi e alle caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo

IN SINTESI

- *Il Collegio Sindacale ricopre un ruolo centrale nel sistema di vigilanza*
- *Al Collegio Sindacale spetta un controllo di vigilanza anche preventiva e non meramente ex-post, che si traduce in una verifica sui processi il cui esito va portato all'attenzione degli amministratori affinché essi adottino le misure correttive eventualmente necessarie. Tale possibilità presuppone un giudizio di merito delle scelte degli amministratori*

GRAZIE!!!


Riccardo Losi




APPROCCIO METODOLOGICO ALLA REVISIONE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE NELLE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI

Ermando BOZZA

IL CASO DEI SINDACI-REVISORI



LE ATTIVITÀ DI REVISIONE E LA LORO SCANSIONE TEMPORALE



Art. 2404 - Riunioni e deliberazioni del collegio

Il collegio sindacale **deve riunirsi almeno ogni novanta giorni**. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio **decade dall'ufficio**.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è **regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti**. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.



- **Ci sono previsioni normative o dei principi di revisione specifici?**
- **La revisione va svolta collegialmente?**
- **Come documento le attività di vigilanza e quelle di revisione?**
- **Nella declinazione pratica dei principi di revisione, quale metodologia applico?**

Ci sono previsioni normative o dei principi di revisione specifici?

Né i principi di revisione ISA ITALIA né il Dlgs 39/2010 contengono specifiche previsioni normative, ad eccezione delle seguenti:

ART. 16

Enti di interesse pubblico

... 2. Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal **collegio sindacale**.

ART. 20

Controllo della qualità

1. Gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale, ivi inclusi i componenti del **collegio sindacale** che esercitano la revisione legale ai sensi del comma 2 dell'articolo 2409-bis o dell'articolo 2477 del codice civile, sono soggetti a controllo della qualità.


*FUNZIONE
SUPPLETIVA*



**DOCUMENTI DI
PRASSI PUBBLICATI
DAL CNDCEC**
*Approccio
metodologico*
**2018 Vol. I
2025 Vo. II**

La revisione va svolta collegialmente?

- L'incarico di revisione è conferito all'organo collegiale rappresentato pro-tempore dai sindaci effettivi
- Nel Dlgs 39/2010 è previsto il caso del Joint Audit (co. 3-bis art. 14) che si differenzia dal Collegio sindacale in quanto l'incarico è conferito a tre distinti revisori (e non ad un organo societario collegiale) i quali raggiungono un accordo sui risultati della revisione e presentano una relazione e un giudizio congiunti.




La scelta fatta dal CNDCEC è quella di ritenere che malgrado la necessaria collegialità dell'organo di controllo sia possibile (*rectius* auspicabile) suddividere il lavoro di revisione tra i sindaci e eventuali coadiutori.



La collegialità viene garantita tramite il «riesame» del lavoro svolto

I SUPPORTI DELLA DOCUMENTAZIONE



IL CASO DEI SINDACI-REVISORI



LA DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO DI REVISIONE




RISERVATEZZA, CUSTODIA, INTEGRITÀ, ACCESSIBILITÀ E RECUPERABILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DELL'INCARICO

- La conservazione della documentazione dell'incarico può includere la gestione della **custodia**, dell'**integrità**, dell'**accessibilità** o della **recuperabilità** dei dati sottostanti e della **relativa tecnologia**.
- La conservazione della documentazione dell'incarico può comportare **l'utilizzo di applicazioni IT**.
- **L'integrità** della documentazione dell'incarico può **essere compromessa** qualora venga alterata, integrata o cancellata senza la relativa autorizzazione, ovvero se sia perduta o danneggiata in modo permanente



Utilizzo software/ Tools?



- *Quale per i tre sindaci*
- *Come si concilia con il sistema «qualità» individuale?*

L'ACCESSIBILITÀ DELLE CARTE DI LAVORO

LE CARTE DI LAVORO POSSONO ESSERE RESE DISPONIBILI:

1. all' **Autorità giudiziaria**, in base alle norme di legge;
2. alle **Autorità di vigilanza** per le ispezioni di qualità;
3. al **revisore subentrante** previa autorizzazione del cliente;
4. al **revisore principale** in caso di revisione di un bilancio consolidato;
5. a **terzi**, dopo che il revisore ne abbia valutato la necessità e previa autorizzazione scritta dell'azienda.
6. al **cliente** per quelle rilevanti per l'azienda e a condizione che non pregiudichino la validità del lavoro svolto;



Nei controlli di qualità possono essere oggetto di verifica i sistemi di custodia e riservatezza della documentazione della revisione

Guida
CNDCEC
2018

Cosa cambia per il collegio sindacale

I sindaci-revisori individuano, di comune accordo, nel presidente, o in uno dei componenti con una struttura organizzativa migliore, **il responsabile della conservazione dei file di revisione nel corso del mandato e al termine dello stesso**. I requisiti di **accessibilità, fruibilità e integrità** potranno essere soddisfatti, ad esempio, tramite:

utilizzo di **password** tra i membri del collegio ed eventuali dipendenti, ausiliari o collaboratori; l'effettuazione di **copie periodiche di backup** della documentazione di revisione su supporto elettronico

regole di distribuzione all'inizio dell'incarico; di elaborazione nel corso dell'incarico e di collazione a fine incarico della documentazione di revisione fra i componenti del collegio sindacale e gli eventuali collaboratori e ausiliari;


limitazioni all'accesso alle copie cartacee della documentazione dell'incarico e modalità di distribuzione e archiviazione che ne garantiscano la riservatezza.

Al termine del mandato si potrebbe anche optare per un sistema di custodia che veda in uno dei componenti del collegio il custode dei file (fascicoli) di revisione nella versione originaria e negli altri due i custodi di una copia conforme dei fascicoli.

Il CS dichiara la **conformità delle copie all'originale** e a stabilisce che non possono essere apportate modifiche alla documentazione (laddove consentito) se non previa condivisione dei componenti. Le procedure adottate dal collegio sindacale dovranno essere tali da poter consentire il recupero e l'accesso alla documentazione durante il periodo di conservazione, mantenere l'evidenza di eventuali modifiche apportate alla documentazione in epoca successiva al completamento e consentire l'accesso ai soggetti autorizzati, ad esempio ai fini del controllo della qualità.


Il collegio sindacale può affidare anche ad un soggetto esterno la documentazione al termine dell'incarico, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dai principi di revisione.

RIESAME CON METODO COLLEGIALE




Tratta da E. Bozza in «L'Organizzazione del collegio sindacale, in Sindaci e revisori le nuove regole – Guida Giuridico Normativa di Italia Oggi, marzo 2012

LE PROCEDURE PRELIMINARI ALL'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO




COME FANNO I SINDACI A PORRE IN ESSERE LE ATTIVITÀ PRELIMINARI?



ELEMENTI DI UN SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DELLA QUALITÀ

**Cosa cambia
per il collegio
sindacale**



ATTIVITÀ INDIVIDUALI



Valutazione

- della compatibilità con gli altri candidati;
- della competenza richiesta;
- della propria disponibilità;
- dell'assenza di cause di incompatibilità e indipendenza;
- Dichiarazione di trasparenza (art. 2400 c.c.)




ATTIVITÀ COLLEGIALI



- Valutazione dei fattori pertinenti la reputazione della società e dei suoi esponenti;
- Valutazione dei fattori di rischio connessi all'incarico;
- Acquisizione di elementi di conoscenza dell'impresa e del contesto in cui opera;
- Valutazione degli aspetti individualmente considerati (competenze e risorse necessarie, cause di incompatibilità ed indipendenza);
- Valutazione dell'inclusione di eventuali altri revisori; esperti; collaboratori;
- Condivisione dei principali aspetti metodologici e organizzativi;
- Determinazione dei tempi necessari allo svolgimento dell'incarico e dei corrispettivi conseguenti;
- Redazione e presentazione di una proposta formale unitaria;
- Valutazione della delibera di nomina (se già intervenuta prima dell'accettazione)
- Accettazione formale (lettera di incarico)



COMPENSI: CRITERI E RIPARTIZIONE



SEGNALAZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA- OBBLIGHI DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEL REVISORE

Relatore: Stefano Pizzutelli

*CORRETTIVO TER AL CODICE DELLA CRISI E
DELL'INSOLVENZA:*

D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136

Decorrenza dal 28 settembre 2024,

Art. 3 CCII

1. **L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.**
2. **L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'*articolo 2086 del codice civile*, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative**

Art. 2086 c.c. , secondo comma:

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, **anche** in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, **nonché** di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale

Art. 3, comma 3 CCII

Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure idonee e gli adeguati assetti devono consentire di:

- a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- b) **verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi** e rilevare i segnali di cui al comma 4;
- c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento

Art. 3, comma 3 CCII

Squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;

Verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali →

Vuol dire obbligo di redazione di business plan e liquidity plan?

SCUSATE: BREVE DIGRESSIONE

«impresa minore»: l'impresa che presenta **congiuntamente** i seguenti requisiti:

- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad Euro 300,000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- Ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad **Euro 200.000** nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad Euro 500.000

SCUSATE: BREVE DIGRESSIONE

Ma i limiti della contabilità semplificata sono:

Ricavi 2024 non superiori a € 500.000 per i soggetti esercenti attività di prestazioni di servizi;

Ricavi 2024 non superiori a € 800.000 per i soggetti esercenti altre attività

Quindi soggetti con ricavi superiori a Euro 200.000 ma minori ai limiti soprastanti possono tenere la contabilità semplificata:

E' SUFFICIENTE PER ADOTTARE MISURE IDONEE?

(Fine della digressione...)

Art. 3, comma 4 CCII

Costituiscono segnali che, anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, agevolano la previsione di cui al comma 3:

- a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la meta' dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;***
- b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;***
- c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da piu' di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;***
- d) l'esistenza di una o piu' delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.***

Art. 3, comma 4 CCII

Costituiscono segnali che, anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, agevolano la previsione di cui al comma 3:

→ Non più *SEGNALI DELLA CRISI*

Ma segnali che anche prima della emersione della crisi e dell'insolvenza consentono di prevedere tempestivamente la crisi

OCCHIO ALLE DEFINIZIONI:

«**crisi**»: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi

«**insolvenza**»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni

***DEBITI PER RETRIBUZIONI SCADUTI
DA ALMENO 30 GIORNI >
META' DELL'AMMONTARE DELLE RETIBUZIONI DI UN
MESE***

Si tratta di un segnale che può essere ritratto agevolmente dalla contabilità aziendale. Occorre cioè che l'azienda quantifichi l'importo dovuto ai dipendenti per le retribuzioni di un mese.

Retribuzioni mensili: 100

Retribuzioni di aprile 2025 non pagate: 55

Primo giugno 2025: emersione del segnale

DEBITI VERSO FORNITORI SCADUTI DA OLTRE 90 GG > DEBITI VERSO FORNITORI NON SCADUTI

Questo segnale **non** può semplicemente essere ritratto dalla ordinaria contabilità dell'azienda.

Per poter verificare se tale *alert* è scattato, occorre infatti che l'azienda abbia a disposizione le seguenti informazioni:

- ammontare dei debiti verso fornitori (dato desumibile dalle schede contabili)
- scadenza dei debiti verso fornitori (dato extracontabile, desumibile dalle fatture, se vi è indicata la scadenza del pagamento o, comunque da altri elementi, come i contratti, gli ordinativi, sempre se esistenti)

**ESPOSIZIONI VERSO BANCHE SCADUTE DA PIU' DI 60 GG o
ABBIANO SUPERATO DA OLTRE 60 GG IL LIMITE
PURCHE' > 5% TOTALE DELLE ESPOSIZIONI**

Questo segnale è la combinazione di dati extracontabili (esposizioni verso le banche o verso gli altri intermediari finanziari scaduti da oltre 60 giorni o fuori fido da oltre 60 giorni) e del dato contabile del totale delle esposizioni verso le banche.

Qualora al 30/4/2025 il totale delle esposizioni verso le banche ammonti a 100 e la società sia fuori fido da prima del 28/2/2025, con un'esposizione di 6, si avrà il verificarsi della situazione di allarme.

Art. 25-novies – comma 1 – creditori pubblici qualificati

L'Inps, l'Inail, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria l'esposizione rilevante.

Solo all'imprenditore e all'organo di controllo. E il revisore unico?

Art. 25-novies – comma 1 – creditori pubblici qualificati

Esposizione rilevante:

Inps: ritardo > 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare

Importo > (per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati), al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente e > Euro 15.000;

Inail: debito scaduto da oltre 90 giorni e non versato > Euro 5.000

Art. 25-novies – comma 1 – creditori pubblici qualificati

Esposizione rilevante:

Agenzia delle Entrate: per Iva da Li.Pe. > 20.000 euro

(ovvero > 5.000 Euro e non inferiore al 10% del volume d'affari dell'anno precedente)

Agenzia delle Entrate Riscossione: debiti autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni > 500.000 euro (per le società di capitali)

A PROPOSITO DI SEGNALAZIONI:

Art. 25-decies.

Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari

1. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

E al revisore unico?

Art. 2477 c.c.

*L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di **un organo di controllo o di un revisore**. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo*

*Organo di controllo **o** revisore*

Art. 25- *octies* CCII

L'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17.

La segnalazione e' motivata, e' trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.

Segnalazione della situazione di crisi e dell'insolvenza

Obiettivo: la presentazione dell'istanza di composizione negoziata

Collegio e revisore → ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni

In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile (ovviamente solo sull'organo di controllo).

Art. 25-octies – secondo comma

2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile o dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell'organo di controllo o di revisione.»

60 GIORNI DALLA CONOSCENZA DELLA CRISI
MA

Collegio sindacale:

Art. 2404 c.c., primo comma:

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni **novanta giorni**

Revisore

Principio di revisione (SA Italia) 250B

Regole

Pianificazione delle verifiche periodiche (Rif.: Par. A1)

12. Il revisore deve pianificare la frequenza delle verifiche periodiche in funzione della dimensione e complessità dell'impresa

60 GIORNI DALLA CONOSCENZA DELLA CRISI

*Quindi in via pratica, sia il collegio sindacale che il revisore devono acquisire informazioni concernenti i segnali o la situazione della società con periodicità inferiore a 60 giorni
→ soluzione ottimale: verifiche mensili dei segnali e della sostenibilità dei debiti*

MASSIMARIO DELLA CASSAZIONE - Relazione n. 87 del 15/9/2022

Adeguati assetti

L'obbligo per l'impresa di dotarsi di "adeguati assetti" rappresenta un perno centrale del sistema di *early warnings*, destinato a favorire l'emersione tempestiva della crisi di impresa, sul presupposto che affrontare tardivamente tale situazione, quando ormai si è verificata la perdita della continuità aziendale, rappresenta un danno per l'intero sistema economico e per gli stessi creditori, che vedono in tal modo azzerarsi il residuo valore dell'azienda, oltre che le stesse opportunità occupazionali e di fare impresa, anche a causa della perdita di credibilità sul mercato

MASSIMARIO DELLA CASSAZIONE - Relazione n. 87 del 15/9/2022

Art. 25-octies CCII: "l'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza" di accesso alla composizione negoziata.

L'uso dell'indicativo è sintomatico dell'esistenza di un vero e proprio dovere di segnalazione in presenza dei presupposti di crisi che l'organo di controllo è quindi chiamato a rilevare tempestivamente. Si tratta di un dovere che, come è intuitivo notare, si aggiunge e rafforza quell'obbligo di costituzione di adeguati assetti da parte dell'imprenditore, alla luce del novellato art. 2086 c.c.

MASSIMARIO DELLA CASSAZIONE - Relazione n. 87 del 15/9/2022

Adeguati assetti ↔ Doveri dell'organo di controllo: **sinergia**

Il dovere di segnalazione significa presidiare anche situazioni deficitarie, nelle quali gli adeguati assetti non siano stati costituiti o lo siano unicamente “sulla carta”.

La segnalazione è strumentale rispetto alla reale attuazione del dovere posto sull'imprenditore dalla seconda parte dell'art. 2086 c.c., corrispondente alla necessità di attivazione in vista dell'adozione — senza ritardo — di tutti gli strumenti più idonei offerti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità

MASSIMARIO DELLA CASSAZIONE - Relazione n. 87 del 15/9/2022

La segnalazione

- deve essere fatta per iscritto
- deve essere motivata,
per una esigenza di assunzione di responsabilità nell'atto,
per ragioni di prova e dimostrazione quindi della specificità
della stessa, oltre che di controllo della risposta fornita
dall'organo amministrativo rispetto ai temi segnalati per
iscritto dal o dai sindaci.

Il nuovo dovere di segnalazione è entrato in vigore fin dal 15 novembre 2021, giusta la norma transitoria di cui all'art. 27 del d.l. 118/21.

MASSIMARIO DELLA CASSAZIONE - Relazione n. 87 del 15/9/2022

La risposta degli amministratori alla sollecitazione deve essere fornita entro un termine fissato dai sindaci nella propria segnalazione, termine che comunque non può eccedere i trenta giorni.

Il termine non richiede la compiuta risoluzione dei problemi finanziari, economici o patrimoniali eventualmente oggetto di "allarme", ma l'individuazione di possibili soluzioni e la pronta attivazione delle iniziative all'uopo previste

(del resto la norma dispone che si debba riferire circa «le iniziative intraprese», volendo con ciò sottolineare la tempestività della conseguente attivazione, posto che non è sufficiente la indicazione di astratte soluzioni, ma l'aver già intrapreso delle iniziative al riguardo, pur se le stesse fossero ancora in corso e non ancora completate).

Massimario della Cassazione - relazione 10/2025

L'obbligo della verifica della continuità aziendale è previsto nel Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 570.

In tale principio è previsto che il revisore "deve acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per verificare l'utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale nel bilancio e giungere a una conclusione al riguardo".

"l'inserimento del soggetto incaricato della revisione legale dei conti consente di garantire la segnalazione tempestiva della crisi anche per le S.r.l. che hanno optato, ai sensi dell'articolo 2477, comma 2, del codice civile, per la nomina del revisore quale organo di controllo."

Prima della miniriforma del Correttivo-ter, infatti le srl che avevano legittimamente optato per il revisore singolo in adempimento all'art. 2477 c.c., non avevano un soggetto terzo che fosse responsabile per la segnalazione.

Il Massimario della Cassazione - **relazione 10/2025**

la segnalazione si considera tempestiva *“se interviene nel termine di 60 giorni dal momento in cui l'organo di controllo è venuto a conoscenza della sussistenza dello stato di crisi, sempre che la conoscenza sia avvenuta nell'esercizio diligente dei doveri di verifica e controllo del medesimo organo.”*

In altre parole, la data di effettiva conoscenza della crisi è parametro che rileva ai fini della tempestività solo se gli organi di controllo non hanno tenuto un comportamento negligente e quindi non hanno preso cognizione effettiva della situazione di difficoltà per loro colpa (ad esempio, perché hanno omesso o ritardato il compimento delle necessarie verifiche o l'acquisizione della documentazione utile)”

NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (Dicembre 2024) – Norma 11

Norma 11.2 Vigilanza per la rilevazione tempestiva della crisi → vigilanza sugli adeguati assetti, in grado di

- rilevare gli squilibri patrimoniali ed economico-finanziari
- verificare la sostenibilità dei debiti per 12 mesi
- rilevare i segnali

NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (Dicembre 2024) – Norma 11

Se il collegio ritiene che il sistema di controllo interno e gli assetti non risultino adeguati a rilevare segnali che possano far emergere tempestivamente l'esistenza di una situazione di crisi, è opportuno che il collegio medesimo:

- richieda all'organo amministrativo di fornire informazioni e chiarimenti in merito alla situazione
- provveda a formalizzare per iscritto le proprie conclusioni all'organo amministrativo;
- richieda all'organo amministrativo, fissandone eventualmente i tempi di risposta, di intervenire tempestivamente, ponendo in essere provvedimenti idonei all'implementazione degli assetti e delle procedure.

NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (Dicembre 2024) – Norma 11

Qualora, a seguito della sollecitazione da parte del collegio sindacale, l'organo amministrativo non provveda tempestivamente all'adozione di opportuni provvedimenti, il collegio sindacale scambia informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale, e può:

- convocare, in un'apposita riunione del collegio, l'organo amministrativo; e, in subordine;
- convocare l'assemblea – previa comunicazione all'organo amministrativo – per informarla dell'inerzia degli amministratori;
- presentare, sussistendone i relativi presupposti, denuncia al Tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c.

ATTENZIONE La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero (ART. 37, COMMA 2 CCII)

Norma 11.3

Il collegio sindacale, qualora nell'ambito della vigilanza richiesta dalla legge, rilevi l'esistenza dei presupposti di crisi o di insolvenza della società, scambia informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale e, all'esito, provvede tempestivamente alla segnalazione per iscritto all'organo amministrativo, fissando un termine non superiore a trenta giorni entro cui l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese

Prima di effettuare la segnalazione il collegio sindacale scambia informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale, al fine di evitare eventuali sovrapposizioni di segnalazioni, effettuate dall'organo di controllo e dal revisore senza opportuno coordinamento e indipendentemente l'uno dall'altro, e al fine di condividere con il soggetto incaricato della revisione legale le conclusioni cui è pervenuto in ordine alla ricorrenza dei presupposti di crisi o di insolvenza.

Norma 11.3

La segnalazione deve

- essere indirizzata al consiglio di amministrazione o all'amministratore unico;
- essere formulata per iscritto;
- essere motivata;
- essere trasmessa al consiglio di amministrazione o all'amministratore unico per PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno;
- essere trasmessa per conoscenza al soggetto incaricato della revisione legale per PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno

Norma 11.3

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale abbia effettuato la segnalazione per primo, il collegio sindacale può ratificare i contenuti della segnalazione già effettuata dal soggetto incaricato della revisione legale, effettuando a sua volta la segnalazione con le modalità previste nell'art. 25-octies e sopra indicate.

Se il collegio sindacale non condivide le conclusioni del revisore? → promuove nel più breve termine un incontro col revisore informandone l'organo di amministrazione e riferisce a quest'ultimo in ordine alle informazioni e ai dati acquisiti dal soggetto incaricato della revisione legale con riferimento all'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e alla valutazione della continuità aziendale

Norma 11.3

Opportuno che il collegio sindacale, prima di effettuare la segnalazione, scambi informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale per condividere gli esiti delle verifiche effettuate ciascuno nell'esercizio delle rispettive funzioni.

L'art. 25-*octies* individua unicamente nei presupposti di crisi e di insolvenza le condizioni oggetto di segnalazione da parte dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale,

ASSIREVI

DOCUMENTO DI RICERCA 259

del dicembre 2024

Competenza della vigilanza sugli adeguati assetti → organo di controllo

Oggetto della segnalazione: solo crisi o insolvenza.

Evitare segnalazioni tardive o frettolose

Evitare segnalazioni non utili, effettuati solo a finalità di autotutela

ASSIREVI **DOCUMENTO DI RICERCA 259**

Organo di controllo:

Competenza della vigilanza sugli adeguati assetti

Controllo sull'osservanza della legge e dello statuto

Potere / dovere di intervenire in caso di operazioni potenzialmente dannose per la società

ASSIREVI **DOCUMENTO DI RICERCA** **259**

Revisore: Principio di revisione ISA 570 - obiettivi

- a) acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere ad una conclusione a tale riguardo;
- b) concludere, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista un'incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento;
- c) formulare la relazione di revisione in conformità al presente principio

IL REVISORE NON SI SOSTITUISCE ALL'AMMINISTRATORE
NELLA VALUTAZIONE

(anche ai sensi dell'art. 14, secondo comma, lettera f D.Lgs. 39/2010)

Non ci sono dubbi sulla continuità → nulla quaestio

Se ci sono incertezze significative:

a) Se adeguata informativa → giudizio senza modifica, con richiamo di informativa

b) Se informativa non adeguata → giudizio con rilievi o negativo secondo le circostanze

Se non corretta applicazione del principio di continuità → giudizio negativo

Se esistono molteplici incertezze significative → impossibilità di esprimere un giudizio

DOCUMENTO DI RICERCA 259 – SEGNALAZIONE EX ART. 25-OCTIES AL MOMENTO DEL BILANCIO

Se ci sono incertezze significative:

a) Se adeguata informativa → giudizio senza modifica, con richiamo di informativa → NO SEGNALAZIONE

b) Se informativa non adeguata → giudizio con rilievi o negativo secondo le circostanze → NO SEGNALAZIONE

Se non corretta applicazione del principio di continuità → giudizio negativo → SI' SEGNALAZIONE

Se esistono molteplici incertezze significative → impossibilità di esprimere un giudizio → SI' SEGNALAZIONE

DOCUMENTO DI RICERCA 259 – SEGNALAZIONE EX ART. 25-OCTIES AL MOMENTO DEL BILANCIO

Occorre comunque sottolineare come il revisore trae le conclusioni sulla continuità aziendale solo al TERMINE DELL'INTERO PROCESSO DI REVISIONE → PROBLEMA DI RISPETTO DEL TERMINE DI 60 GIORNI

DOCUMENTO DI RICERCA 259 – SEGNALAZIONE EX ART. 25-OCTIES NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

Il revisore procederà su informazioni più limitate

Non esistono procedure specifiche nel principio 250B

Comunque lo svolgimento delle verifiche periodiche è occasione appropriata per raccogliere elementi informativi → segnali

Importante scambio di informazioni con l'organo di controllo

Dopo la segnalazione gli obblighi non sono in capo al revisore, ma all'organo di controllo (ad esempio in caso di omessa o insufficiente risposta degli amministratori)

DOCUMENTO DI RICERCA 259 – SEGNALAZIONE EX ART. 25-OCTIES NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

Se sono emersi i segnali il revisore effettuerà discussione con gli amministratori per acquisire informazioni in merito:

- a) all'avvenuta risoluzione o superamento dei segnali
- b) all'esistenza di circostanze che non rendano dovuta la segnalazione

Se la società non è in grado di fornire le informazioni per arrivare ai segnali, il revisore informerà l'organo di controllo

DOCUMENTO DI RICERCA 259 – SEGNALAZIONE EX ART. 25-OCTIES NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

TEMPESTIVITA'

Occorre considerare che il revisore non è organo e quindi non partecipa alla riunioni.

Viene a conoscenza delle circostanze dopo che gli atti gestori sono stati compiuti, nell'ambito dello svolgimento delle proprie verifiche

DOCUMENTO DI RICERCA 259 – SEGNALAZIONE EX ART. 25-OCTIES NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

FORMA E MODALITA'

Relazione di revisione (segnalazione in connessione al bilancio)

Pec inviata per conoscenza all'organo di controllo (segnalazione nel corso dell'esercizio)

Attenzione al fatto che le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati e delle aziende di credito sono fatte all'organo di controllo → decisivo lo scambio di informazioni

LA REVISIONE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI E LA RILEVANZA DEL MOG 231

1. Il controllo Interno:

- a) Garantire trasparenza e prevenire rischi finanziari**
- b) Metodologie, criteri di valutazione e strumenti operativi per un sistema di controllo interno efficiente**

2. Adeguati Assetti Organizzativi

- a) Strutture organizzative e ruoli aziendali in ottica di conformità e governance**
- b) Come disegnare e adeguare l'assetto organizzativo per rispondere alle esigenze normative e di crescita aziendale**

3. Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001

- a) Comprendere il D. Lgs. 231/2001 e la sua rilevanza per il sistema di controllo interno: valutazione dell'efficacia del modello di gestione e organizzazione**

NORMATIVA e REGOLE di RIFERIMENTO NAZIONALE

- **D.Lgs. N. 58 del 1998 («TUF»)** introduce l'espressione «Sistema di Controllo Interno» (art. 149, comma 1, p.to c, «Doveri del collegio sindacale»)
- **Codice di Autodisciplina per le Società Quotate (Codice Preda)** redatto dal Comitato per la Corporate Governance presso Borsa Italiana nel 1999 e successivi aggiornamenti
- **D.Lgs. N. 231 del 2001 e successive integrazioni** «Responsabilità amministrativa delle Società»
- **D.Lgs. N. 262 del 2005** «Tutela del Risparmio»
- **Principi di revisione internazionali (ISA Italia)**
- **Norme e Linee Guida emanate da CNDCEC e IFAC**

La revisione interna nell'ambito del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

DEFINIZIONI

Nell'impostazione classica dei principi di revisione, il sistema di controllo interno viene definito come l'insieme delle direttive, delle procedure e delle tecniche adottate dall'azienda allo scopo di garantire (si fa qui riferimento al documento 3.1 dei vecchi Principi di Revisione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri):

- **la conformità delle attività degli organi individuali e collegiali all'oggetto che l'impresa si propone di conseguire ed alle direttive impartite dalla direzione;**
- **la salvaguardia del patrimonio aziendale;**
- **l'attendibilità dei dati del sistema informativo aziendale.**

La revisione interna nell'ambito del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

DEFINIZIONI

In particolare, i controlli interni relativi al sistema contabile («*Il "sistema contabile" rappresenta l'insieme di procedure e metodi utilizzati dalla società per elaborare le varie operazioni al fine di produrre i dati contabili. Tale sistema identifica, aggrega, analizza, calcola, classifica, registra, sintetizza e riporta operazioni e ogni altro tipo di evento o fatto amministrativo*»). **(Fonte: Principio di revisione – documento n. 400 – Valutazione del rischio e sistema di controllo interno (2002))** sono mirati al raggiungimento di determinati obiettivi, quali:

- tutte le operazioni effettuate devono essere autorizzate, a livello generale o specifico, dai dirigenti responsabili;
- tutte le operazioni devono essere registrate tempestivamente e per il loro corretto ammontare, nei conti appropriati e nel periodo contabile di competenza al fine di permettere la redazione del bilancio nel rispetto del quadro di riferimento normativo applicabile;
- l'accesso ai beni aziendali e alle relative registrazioni va limitato tramite un sistema di autorizzazioni;
- deve essere verificata periodicamente l'esistenza fisica dei beni e comparata con quella contabile; eventuali differenze devono essere indagate, e appropriate azioni devono essere intraprese.

La revisione interna nell'ambito del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

DEFINIZIONI

Successivi interventi della prassi contabile hanno allargato il quadro di riferimento del sistema di controllo interno.

Nell'ottica della revisione contabile, il controllo interno è stato di recente definito *(Si fa qui riferimento al nuovo documento n. 315 dei Principi di Revisione emanato ad ottobre 2006 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri su: LA COMPRENSIONE DELL'IMPRESA E DEL SUO CONTESTO E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ERRORI SIGNIFICATIVI):*

"il processo configurato e messo in atto dai responsabili delle attività di governance, dalla direzione e da altro personale dell'impresa al fine di fornire una ragionevole sicurezza per il raggiungimento degli obiettivi aziendali con riguardo all'attendibilità dell'informativa economico-finanziaria, all'efficienza ed efficacia della gestione ed al rispetto delle leggi e dei regolamenti".

La revisione interna nell'ambito del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

DEFINIZIONI

Consegue dalla precedente definizione che il controllo interno è configurato ed attuato per affrontare i rischi identificati connessi all'attività che minacciano il raggiungimento di taluni di questi obiettivi.

In tale ottica, la definizione delle componenti del controllo interno viene effettuata con riferimento al CoSO Report (*Trattasi di un rapporto emanato nel 1992 dalla Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission, al fine di creare un modello di riferimento per i sistemi di controllo interno per le imprese*) nei termini seguenti (*Si fa qui ancora riferimento al nuovo documento n. 315 dei Principi di Revisione emanato ad ottobre 2006 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri*):

1. **Ambiente di controllo;**
2. **Processo per la valutazione del rischio adottato dall'impresa;**
3. **Sistema informativo e processi di gestione correlati, rilevanti per l'informativa economico-finanziaria e la comunicazione;**
4. **Attività di controllo;**
5. **Monitoraggio dei controlli.**

La revisione interna nell'ambito del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi




La revisione interna nell'ambito del sistema di controllo
interno e di gestione dei rischi

OBIETTIVI ATTRIBUITI AL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO AZIENDALE




La revisione interna nell'ambito del sistema di controllo
interno e di gestione dei rischi

OBIETTIVI ATTRIBUITI AL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO AZIENDALE



ATTORI COINVOLTI: RUOLI E RESPONSABILITA

ATTORI COINVOLTI: RUOLI E RESPONSABILITA'



La revisione interna nell'ambito del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi REQUISITI DI UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE ADEGUATA PER UN EFFICACE SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO AZIENDALE

Struttura organizzativa coerente con la dimensione e la natura dell'attività aziendale

Chiara suddivisione dei compiti e identificazione delle linee di responsabilità mediante organigramma

Effettiva direzione dell'impresa da parte degli amministratori

Livelli di autorità, funzioni e correlate responsabilità definiti, formalizzati ed adeguatamente rispettati

Direttive e procedure aziendali documentate, aggiornate e portate a conoscenza di coloro che devono osservarle

Adeguate competenza del personale a svolgere le funzioni assegnate

Separazione dei compiti e delle responsabilità tra l'EDP e gli altri settori aziendali

Separazione dei compiti e delle responsabilità tra le funzioni tipiche EDP

Organico adeguato, in termini di effettiva competenza professionale, alle funzioni EDP da svolgere

La revisione interna nell'ambito del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi
**ALTRI ASPETTI CARATTERISTICI DI UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ADEGUATA
PER UN EFFICACE SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO AZIENDALE**

L'organizzazione della funzione informativo-contabile

La protezione dei beni materiali e immateriali

I controlli specifici

L'analisi e la valutazione del sistema di controllo interno

L'analisi del sistema di controllo interno a livello amministrativo-contabile

La conferma sul funzionamento effettivo del controllo interno attraverso dei test di conformità

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 315.4c)

Controllo interno - Il processo configurato, messo in atto e mantenuto dai responsabili delle attività di *governance*, dalla direzione e da altro personale dell'impresa al fine di fornire una ragionevole sicurezza sul raggiungimento degli obiettivi aziendali con riguardo all'attendibilità dell'informativa finanziaria, all'efficacia e all'efficienza della sua attività operativa ed alla conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili. Il termine "controlli" si riferisce a qualsiasi aspetto di una o più componenti del controllo interno.

OBBIETTIVI DEL SCI

poiché il revisore deve **comprendere** solo **gli aspetti significativi** del controllo interno **rilevanti ai fini della revisione legale, ed in particolare quelli legati all'informativa finanziaria**, il sistema di controllo interno **risulta adeguato se permette la chiara e precisa indicazione dei principali fattori di rischio aziendale, e ne consente il costante monitoraggio e la corretta gestione, al fine di assicurare:**

- **la salvaguardia del patrimonio sociale (obiettivi strategici)**
- **l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali (obiettivi operativi)**
- **l'affidabilità delle informazioni fornite agli organi sociali e al mercato (obiettivi di reporting)**
- **il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello statuto sociale e delle procedure interne (obiettivi di compliance)**

2. Processo di valutazione dei rischi

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 315.15	<p>Il revisore deve comprendere se l'impresa disponga di un processo finalizzato a:</p> <ul style="list-style-type: none">a) identificare i rischi connessi all'attività rilevanti per gli obiettivi di informativa finanziaria;b) stimare la significatività dei rischi;c) valutare la probabilità che si verifichino tali rischi;d) decidere le azioni da intraprendere per fronteggiare tali rischi.

Metodologie, criteri di valutazione e strumenti operativi per un sistema di controllo interno efficiente

IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTRINSECO

FATTORI ESTERNI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI INTRINSECI

SETTORE ATTIVITA'	CONTESTO NORMATIVO	CONDIZIONI ECONOMICHE GENERALI	ALTRI
<ul style="list-style-type: none">• Ambiente competitivo, attività ciclica o stagionale, contenuto tecnologico dei prodotti e servizi, canali di approvvigionamento utilities etc	<ul style="list-style-type: none">• Informazioni sul contesto normativo e regolamentare (es. quadro di riferimento per i settori regolamentati, tassazione, indirizzi governativi che impattano sulla gestione, come ad esempio la concessione di incentivi o la fissazione di tariffe massime	<ul style="list-style-type: none">• Condizioni economiche generali legate all'andamento del mercato (andamento tassi di interesse, costo materie prime e energetici, disponibilità di fonti di finanziamento, etc.)	<ul style="list-style-type: none">• Tipologia di clienti, Rischio ambientale, instabilità geopolitica, etc.

STIME CONTABILI

Si tratta di tutte quelle poste di bilancio che presentano un alto grado di soggettività nelle stime

- F.do svalutazione crediti
- F.do rischi su crediti
- F.do obsolescenza magazzino
- Politiche di ammortamento
- Rimanenze di magazzino
- Tutte le politiche di rivalutazione e svalutazione asset patrimoniali

COMPLESSITA' DELLE OPERAZIONI

Trattandosi proprio di operazioni complesse, potrebbero contenere errori significativi per l'informativa di bilancio

Operazioni straordinarie: fusion, scissioni, acquisizioni; emissione di obbligazioni o titoli di debito

RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

Si tratta di valutare tutte quelle operazioni che esulano dal normale svolgimento delle attività proprie dell'impresa

TRANSAZIONI NON ROUTINARIE

Proprio perché fuori dal normale corso delle attività potrebbero generare errori significativi

- Vendita di un bene immobiliare aziendale
- Le operazioni straordinarie già elencate

Ancorchè l'identificazione e la valutazione dei rischi intrinseci deve avvenire prima **della valutazione del sistema di controllo interno aziendale** è necessario in questa fase analizzare preliminarmente anche il SCI poichè la presenza di un SCI ben disegnato è in grado di mitigare eventuali rischi intrinseci significativi.

A tale scopo il Revisore, così come stabilito dal principio di revisione ISA Italia 315...

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 315.12

Il revisore deve acquisire una comprensione degli aspetti del controllo interno rilevanti ai fini della revisione contabile. Sebbene la maggior parte dei controlli rilevanti ai fini della revisione sono relativi all'informativa finanziaria, non tutti i controlli ad essa relativi sono rilevanti ai fini della revisione. La rilevanza ai fini della revisione di un controllo, singolarmente o in combinazione con altri, è oggetto di giudizio professionale da parte del revisore.

Ad es. non è necessario acquisire una comprensione dei controlli relativamente a:

- alla sicurezza fisica dei locali non critici;
- così come i controlli sulla gestione delle comunicazioni interna che non hanno influenza sui dati finanziari.

In particolare rappresentano un esempio di rischio intrinseco legato al sistema di controllo interno aziendale, la mancanza di:

- **Ambiente di controllo** (inteso come quell'insieme di politiche direzionali le quali devono essere ispirate a principi dell'integrità e della legalità);
- Processo interno di valutazione del rischio (volto a definire la probabilità e impatto dei rischi);
- **Sistema informativo** (il quale deve garantire che le direttive del management vengano diffuse a tutti i livelli aziendali);
- **Attività di controllo** (l'insieme degli strumenti utilizzati per mitigare i rischi);

Sistema di Monitoraggio dei rischi (si tratta del corpus normative interno attraverso il quale l'Azienda monitora il funzionamento del sistema di controllo interno in generale).

I PILASTRI DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

COSA TENERE PRESENTE?

COMPETENZA E INTEGRITÀ

Le persone che operano in società devono essere INTEGRE e COMPETENTI rispetto alle funzioni assegnate

SEPARAZIONE DEI COMPITI

Uno AUTORIZZA, uno FA e uno CONTROLLA

PROCEDURE

Devono esistere PROCEDURE che DESCRIVANO I CONTROLLI necessari per la corretta esecuzione delle attività

MONITORAGGIO

Al MUTARE dei RISCHI anche i CONTROLLI devono CAMBIARE

Il personale VA FORMATO sui CONTROLLI da eseguire

Il management DEVE FORNIRE ESEMPIO di rispetto procedure

I comportamenti non conformi devono essere SANZIONATI

ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI

ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI

- **ART. 3 DLgs 14/2019 (Codice Crisi Impresa)**
 - Art. 3, comma 3, lett. c), Dlgs 14/2019

Capacità di rispondere alle 61 domande della check list di cui al DM Giustizia 28 Settembre 2021

- **Art. 2086, comma 2, c.c.**

Adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, che garantiscano un Sistema di allerta in grado di prevenire, intercettare, possibili indizi di crisi

Si va ben oltre il c.d. controllo "*backward looking*" basato sull'analisi del bilancio e dall'analisi degli scostamenti al budget

- **Crescita cultura aziendale**
- **Sfida culturale per i nuovi imprenditori**

ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI

RIFERIMENTI DI DOTTRINA E PRASSI

- Cndcec: *Norme di comportamento per il collegio sindacale*
- Principi di revisione: *ISA 570 (Continuità aziendale)*
- Assonime: *Circolare n. 19/2019*
- Abi, Ania, Assonime, Confindustria, Borsa Italiana, Assogestioni: *Nuovo Codice di Corporate Governance*
- Borsa Italiana: *Guida al Piano Industriale; Guida al Sistema di Controllo*
- *UNI/PdR 167 – 1 agosto 2024 – «Definizione di criteri relativi ad un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile delle PMI»* - ODCEC di Milano

ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI

Viene introdotto dal legislatore come obbligatorio un approccio "*forward looking*" di tipo qualitativo quasi a voler suggerire l'adozione di strumenti come la *balanced scorecard*, tecnica di management diffusissima nel mondo ma pressochè sconosciuta in Italia

Occorre programmare con sistematicità la tesoreria in coerenza con la pianificazione volta a garantire gli equilibri economici, finanziari e patrimoniali

Occorre mappare i rischi prioritari per avere una visione completa delle criticità e poterle monitorare e fronteggiare con tempestività

I professionisti ed i consulenti che a vario titolo sono chiamati a dotarsi di strumenti di analisi capaci di supportare le loro scelte e a collaborare con le aziende, compresi sindaci e revisori, saranno tenuti non solo ad adeguarsi, ma anche ad arricchire il proprio bagaglio di conoscenze, passando dall'essere solo semplici fiscalisti a riappropriarsi, allo stesso tempo, della "cultura d'impresa" tornando così a essere giuristi ed economisti d'impresa

ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI e MOG 231 LA “**COMPLIANCE INTEGRATA**”

- **Art. 2086 del Codice Civile;**
- **Art. 3 del D.Lgs. 14/2019 codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza;**
- **Art. 6 del D.Lgs. 231/2001 – Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.**





Il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato ad un appropriato livello di competenza e responsabilità

L'insieme delle procedure dirette a garantire l'ordinato svolgimento delle attività aziendali e delle singole fasi nelle quali le stesse si articolano



Si ritiene **ADEGUATO** ed efficiente se consente

- La completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione
- La produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale
- La produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio





Il sistema di rilevazione (CONTABILE) dei fatti di gestione

ADEGUATO ed efficiente sistema di pianificazione e controllo di gestione che permetta all'azienda di:

- **Sviluppare un vantaggio in termini di individuazione preventiva dei rischi – PREVENZIONE**
- **e conseguente mitigazione o eliminazione dei rischi - GESTIONE del rischio**

Indicatori di crisi aziendale (Dlgs 14 2019):

- **Squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario**
- **Rapporto tra flusso di cassa e attivo, tra patrimonio netto e passivo, tra oneri finanziari e ricavi**
- **Ritardi nei pagamenti reiterati e significativi**

ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI

OCCORRE EVITARE DUE TIPOLOGIE DI ERRORI

- 1) ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI NORMATIVI IN MANIERA MERAMENTE FORMALE**
- 2) DOTARSI DI UN ASSETTO ORGANIZZATIVO ECCESSIVAMENTE RIDONDANTE, NOIN COERENTE CON LA STRUTTURA DELL'AZIENDA, CHE LA RENDA PERCIO' MENO EFFICIENTE**

IN ESTREMA SINTESI: GLI ADEMPIMENTI FORMALI NON SONO SUFFICIENTI

ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI

Adeguati assetti – Assetto Organizzativo

Assetto organizzativo: è rappresentato dall'insieme **di direttive e procedure aziendali** che garantiscono che il processo decisionale sia assegnato ed esercitato ad un appropriato livello di competenza e responsabilità.

Quali misure quindi?

- Organigramma
- Mansionario
- Adeguata progettazione della struttura organizzativa che garantisca il rispetto del principio fondamentale di Segregation of duty



ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI

I TRE PILASTRI DI UNA BUONA ORGANIZZAZIONE



GIURISPRUDENZA SU ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI

- *Tribunale di Catanzaro Decreto 6/2024 del 6 febbraio 2024*
- *Tribunale di Catania Decreto dell'8 febbraio 2023*
- *Corte di Appello di Venezia, 29 novembre 2022*
- *Tribunale di Cagliari, 19 gennaio 2022*
- *Tribunale di Cagliari, Sentenza n. 188/2021*
- *Tribunale di Roma, 15 settembre 2020*

4 PROSPETTIVE (Non solo quella contabile)

PROSPETTIVA FINANZIARIA

PROSPETTIVA CLIENTI

PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI

**PROSPETTIVA CRESCITA E
INNOVAZIONE**




Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo – D.Lgs 231/2001


Origine del D. Lgs. 231



La 231 individua responsabilità dell'ente limitatamente ai reati commessi da propri amministratori, dirigenti o dipendenti, in favore e/o a beneficio dell'ente medesimo



La 231 individua responsabilità dell'ente limitatamente ai reati commessi da propri amministratori, dirigenti o dipendenti, in favore e/o a beneficio dell'ente medesimo



- **Inizialmente prevista per i reati contro la pubblica amministrazione (art. 25 D.lgs. 231/2001) o contro il patrimonio della P.A. (art. 24), la responsabilità dell'ente è stata via via estesa**, con successivi provvedimenti normativi, anche a diverse altre categorie di reati : delitti informatici e di illecito utilizzo dei dati (art. 24 bis); reati societari (art. 25 ter); delitti con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (art. 25 quater); reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies); etc.
- Dal 30 luglio 2020 la responsabilità dell'ente è stata estesa anche a: reati tributari (art. 25 quinquiesdecies); delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies);etc.

L'imputazione dell'illecito 231 è, quindi, basata sulla presunzione di colpevolezza del soggetto apicale. Sia se il reato sia commesso da soggetti apicali che da soggetti sottoposti, l'adozione preventiva di un modello di organizzazione e gestione della società idoneo a prevenire i reati presupposto costituisce esimente dalla responsabilità della società.

SISTEMA 231

Elementi di idoneità

Audit
approfondito

Specifici
protocolli

Modalità di
gestione
finanziaria

Organismo di
vigilanza

Sistema
informativo
verso l'OdV
whistleblowing

Sistema
disciplinare

Sistema
informativo e
formativo

Verifica e
aggiornamenti

Elementi da provare in presenza di un reato

Adozione di un
modello idoneo

Organismo di
vigilanza dotato
di autonomi
poteri

Elusione
fraudolenta del
Modello

Sufficiente
vigilanza
dell'OdV

ATTUAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.Lgs. 231/2001

L'ADOZIONE DEL MODELLO NON È OBBLIGATORIA, ma...

Il modello **non è imposto coattivamente** dal legislatore, il quale piuttosto si limita a suggerirne l'adozione con evidenti **fini di contenimento del rischio** e – proprio al verificarsi delle condizioni poste dal primo comma del citato art. 6 - di **esonero dalla responsabilità**. In particolare, il primo comma dell'art. 6 pone alcune condizioni di esonero dalla responsabilità dell'ente in caso di reato compiuto da soggetto in posizione apicale. Nel sistema normativo descritto, l'adozione dei modelli organizzativi si delinea, pertanto, come una scelta di governance che i vertici amministrativi "possono" e non "devono" compiere.

RILEVANZA PROCESSUALE DEL MODELLO

- **Esclusione** della responsabilità dell'ente ex art. 6 D.Lgs. 231/01
- Criterio di **riduzione** della sanzione pecuniaria ex art. 12 D.Lgs. 231/01
- Consente la **non applicazione** di sanzioni interdittive ex art. 17 D.Lgs. 231/01, in presenza anche delle altre condizioni ivi previste.
- Consente la **sospensione** della misura cautelare ex art. 49 D.Lgs. 231/01

Dispositivo dell'art. 2086 Codice Civile

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, oltre a riformare la precedente disciplina sulle procedure concorsuali, ha novellato l'art. 2086 c.c. (tramite aggiunta del comma 2)

- *L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori [2094, 2104].*
- *L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, **anche** in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.*

- Obblighi analoghi sono intestati all'imprenditore individuale ai sensi dell'art. 3, co. 1 CCI.

Il legislatore non definisce espressamente il concetto di "assetti". Secondo **le Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, pubblicate dal CNDCEC nel 2021:**

- per **assetto organizzativo** si intende "il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità, nonché il complesso procedurale di controllo";

- per **assetto amministrativo-contabile** si intende "l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall'impresa".

Secondo l'orientamento maggiormente condiviso in dottrina e giurisprudenza, il nuovo secondo comma dell'art. 2086 c.c. non implicherebbe dei limiti alla **libertà organizzativa** dell'imprenditore, tali da porre dei vincoli precisi alla **discrezionalità** degli amministratori societari. In quest'ottica le scelte in materia di assetti dovranno essere sindacate dall'autorità giudiziaria secondo il criterio della *business judgment rule* (insindacabilità nel merito delle scelte gestorie).

L'UTILIZZO DELLA CONGIUNZIONE «ANCHE» HA PORTATO UNA PARTE DELLA DOTTRINA AD IPOTIZZARE CHE LA NORMA INTENDA RENDERE OBBLIGATORIA PER TUTTE LE IMPRESE L'ADOZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO «INTEGRATO»

SI TRATTEREBBE DUNQUE DI UN MODELLO CHE ABBIA COME CONTENUTO MINIMO GLI STRUMENTI IDONEI A RILEVARE E PREVENIRE LO STATO DI CRISI, MA CHE CONTEMPLI ALTRESI' MISURE PREVENIRE DEI REATI DI CUI AL D.LGS. 231/2001

TALE INTERPRETAZIONE ARRIVEREBBE QUINDI A CONCLUDERE CHE LA NOVELLA HA RESO DI FATTO OBBLIGATORIA L'ADOZIONE DEL MOG

L'ARGOMENTO NON CONVINCE DEL TUTTO, ANCHE SE VI SONO EVIDENTI SIMILITUDINI TRA GLI ADEGUATI ASSETTI DI CUI ALL'ART. 2086 ED IL MOG CHE VEDREMO

NON E' UN OBBLIGO DAL PUNTO DI VISTA TECNICO-GIURIDICO MA DI FATTO SE NON LO IMPLEMENTI SEI ESPOSTO ALLE CONTESTAZIONI E AD AZIONI DI RESPONSABILITA' CON RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI

- **Tribunale di Milano 15 giugno 2023**, con la quale estende all'intero CdA la responsabilità civile per il risarcimento del danno arrecato al patrimonio sociale dal compimento di un reato sanzionato ai sensi del decreto 231. Corretta la Motivazione ed e' quello che bisogna dire ai clienti per incentivarli ad adottare il
- **MOG**: l'organo amministrativo è tenuto ad adottare un assetto organizzativo adeguato anche alla prevenzione dei reati onde evitare che si realizzino fattispecie penalmente rilevanti nell'esercizio dell'attività imprenditoriale! E bisogna anche dire che gli adeguati assetti di cui al Nuovo codice della crisi sono altra cosa e non garantiscono la tutela della Società da **aggressioni reali** ne' i componenti del CdA da **richieste risarcitorie**, mentre l'adozione del MOG garantisce anche il rispetto della previsione del CCII. Vedete, il modello 231 non è obbligatorio, ma è come se lo fosse se si vuole davvero tutelare il patrimonio aziendale ed a questo punto anche quello personale degli amministratori!

- **Tribunale di Milano 22 aprile 2024, n. 1070**, ha assolto una società poiché il modello organizzativo adottato era stato ritenuto idoneo. Nella vicenda in esame, ad una SpA veniva contestata la violazione dell'art. 25-ter dlgs 231/2001 in relazione al delitto di false comunicazioni sociali mentre diversi amministratori e dirigenti della società sono stati ritenuti responsabili del reato loro ascritto, l'ente indagato veniva assolto. La pronuncia sottolinea l'importanza della predisposizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei protocolli operativi. Un'efficace azione di contrasto, stando alla sentenza, potrebbe consistere nella PREVISIONE DI DECURTAZIONI, DI NATURA SANZIONATORIA, CHE INCIDANO SULLA PARTE VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE, COSI' DA SCORAGGIARE COMPORTAMENTI NON CONFORMI AL MODELLO.
- L'attenzione del TRIBUNALE passa poi alle caratteristiche della parte speciale, componente del modello che mira ad individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati. In particolare, viene in risalto l'attività di individuazione delle attività sensibili e della mappatura del rischio, che consiste in una fase cognitiva, rappresentativa e funzionale alla percezione del rischio reato ed alla valutazione del suo grado di intensità.

Con la sentenza n. 1070, depositata il 22 aprile 2024, il Tribunale di Milano, sez. II penale, sono state fornite indicazioni fondamentali per ritenere un modello idoneo, a distanza di 20 anni dall'ordinanza cautelare del **Giudice per le indagini preliminari** del Tribunale di Milano (dott.ssa Secchi) depositata il 9 novembre 2004 (c.d. **decalogo 231**).

Tale sentenza, come evidenziato nella precedente slide, ha escluso la **responsabilità 231** di una società in relazione ad un'imputazione di false **comunicazioni sociali**, considerando idoneo il **modello organizzativo** e verificando l'elusione fraudolenta dello stesso da parte degli imputati.

Il comportamento illecito era stato segnalato in maniera anonima attraverso il sistema di ***whistleblowing***.

Secondo l'accusa, dal 2011 al 2016, l'ente aveva adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo carente in quanto privo di un'**analisi del rischio-reato**, nonché sprovvisto dei **reali presidi** di controllo interno idonei a prevenire la commissione di reati.

Indicazioni per prevenire la responsabilità amministrativa dell'ente ([Tribunale di Milano, 22 aprile 2024 n. 1070](#))

La prevenzione per gli enti collettivi dalla responsabilità 231 è correlata allo stretto monitoraggio delle aree aziendali che gestiscono gli strumenti finanziari, l'allestimento di un efficace sistema di «whistleblowing» per la segnalazione dei reati, la predisposizione di un apparato sanzionatorio che disincentivi economicamente condotte illecite da parte di lavoratori retribuiti sulla base di performance aziendali.

Elementi contenutistici essenziali per l'idoneità e l'efficacia del MOG:

- **Codice Etico** – Documento che individua i principi fondamentali di riferimento nella prevenzione degli illeciti e ne individua 5 elementi:
 1. Individuazione legislazione di riferimento nella prevenzione degli illeciti
 2. Indicazione dei destinatari del Codice e modalità di informazione e formazione sui contenuti dello stesso
 3. Principi etici di riferimento
 4. Norme di comportamento
 5. Sanzioni disciplinari per la violazione del Codice
- **Vigilanza:**
 1. Ruolo primo piano OdV su funzionamento e osservanza del MOG
 2. Apposito regolamento che ne disciplini l'attività
 3. Budget a disposizione dell'OdV
- **Mappatura dei rischi:** risk assessment e gap analysis – Individuazione e valutazione aree a rischio – MATRICE DEI RISCHI
- **Protocolli di comportamento:** Implementazione procedure - Segregazione delle funzioni – Indicazione dei responsabili dei processi

Cassazione, Sez. Penale, Sentenza n° 47564 del 27 novembre 2023

La Corte ha ricordato che la risposta sanzionatoria nei confronti dell'ente deve sempre rispettare il principio di gradualità e di proporzionalità espressamente sancito, per le misure cautelari, dal D.Lgs. 231. Canoni questi che, unitamente a quello di adeguatezza, devono sempre essere oggetto di una ineludibile valutazione preventiva da parte del giudice (Cassazione, sentenza 13936/2022)

Cassazione Penale, Sez. 4, Sentenza n° 51455 del 28 dicembre 2023

Infortunio mortale del lavoratore durante un lavoro di disbosco. La Sentenza conclude affermando che per l'illecito dell'ente non basta l'immedesimazione organica e che per una società che ha adottato un MOG 231 che risulta coerente ed efficace «è del tutto palese che edificare la responsabilità dell'ente su condotte che sono riferibili, in astratto prima ancora che in concreto, esclusivamente alla persona fisica, rappresenta un errore giuridico».

Cassazione Penale, Sentenza n° 3196 del 26 gennaio 2024

In tema di adeguatezza del modello 231, si ribadisce il principio, ormai sostanzialmente confermato, ovvero che il giudice deve necessariamente accertare che «se il modello idoneo fosse stato rispettato l'evento non si sarebbe verificato» (Cass. Pen. 21640/2023).

QUESTO ORIENTAMENTO, OVE CE NE FOSSE ANCORA BISOGNO, CERTIFICA LA CENTRALITA' DEL MOG!!

DA TUTTO CIO' DERIVA CHE, AI FINI DEL GIUDIZIO DI IDONEITA' DEL MOG ADOTTATO, IL GIUDICE E' CHIAMATO AD ADOTTARE IL CRITERIO DELLA C.D. «PROGNOSI POSTUMA» (Ben noto al DIRITTO PENALE CLASSICO nell'imputazione della responsabilità per colpa.)

Cassazione Penale, Sez. 3, 31 gennaio 2024, n. 4210 - Colpa organizzativa dell'azienda: 100 mila euro di sanzione alla spa per l'infortunio del lavoratore durante l'attività manutentiva

*Elementi comprovanti la responsabilità da reato dell'ente: il reato presupposto accertato era addebitabile a figure apicali della società, che avevano violato sistematicamente la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente; **risultava la mancata predisposizione ed attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore rispettivamente agli artt. 6 e 7 del decreto n. 231/2001** e all'art. 30 del d.lgs. n. 81/2008; **emergeva un deficit organizzativo complessivo comportante la mancata predisposizione di accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato** (omessa adeguata formazione in maniera stabile dei dipendenti, assenza di protocolli per interventi di manutenzione complessi e formazione della relativa squadra, assenza dei divieti di accesso al silos durante lo svolgimento della procedura di manutenzione, carenza di valutazione del rischio sistemico a livello organizzativo; violazione delle regole cautelari stabile e permanente), dimostrativo della condotta colpevole della società in termini di rimproverabilità e dotato di incidenza causale rispetto alla verifica del reato presupposto.*

Infortunio sul lavoro - Comportamento imprudente del lavoratore - Prevedibilità - Responsabilità del datore di lavoro (CASS. PEN. 26.3.2024 n. 12326)

La Corte di Cassazione, nella sentenza 26.3.2024 n. 12326, conferma la responsabilità penale del datore di lavoro per l'infortunio di un dipendente, in quanto la condotta imprudente di quest'ultimo era una prassi abituale in azienda.

Secondo la giurisprudenza consolidata, il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, imprudente, autonomo e imprevedibile. Nel caso di specie vengono, invece, contestati il mancato controllo e la mancata formazione specifica quali elementi che hanno portato all'incidente mortale.

Perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un rischio eccentrico, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia predisposto anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20.3.2019, Si., Rv. 276242).

Per concludere sul punto, partendo dal presupposto che ciò che viene rimproverato al datore di lavoro è la mancata adozione di condotte atte a prevenire il rischio di infortuni, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme ed idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 7012 del 23.11.2022, Ci., Rv. 284237).

L'obbligo del datore di lavoro di vigilare sull'esatta osservanza, da parte dei lavoratori, delle prescrizioni volte alla tutela della loro sicurezza, può ritenersi assolto soltanto in caso di predisposizione e attuazione di un sistema di controllo effettivo, adeguato al caso concreto, che tenga conto delle prassi elusive seguite dai lavoratori delle quali il datore di lavoro sia a conoscenza

**Sequestro e successivo decesso di due dipendenti
della società BONATTI S.p.A.:
un caso di rilevanza del D.lgs. 231/2001**

La recente pronuncia della ***Corte di Cassazione (Sent. n. 31665, 2 agosto 2024)*** chiude la vicenda.

Sequestro preventivo e responsabilità amministrativa degli enti: un caso di rilevanza per il D.lgs. 231/2001

La recente pronuncia della **Corte di Cassazione (Sent. n. 32272, 8 agosto 2024)** affronta il delicato tema del *sequestro preventivo* in relazione ai *reati tributari* nell'ambito della responsabilità 231.

Anche la prassi ormai enfatizza il ruolo e l'importanza del modello 231: con la Circolare n. 216816/2020, del 1º settembre 2020, la GDF , ad esempio, ha fornito ai propri reparti indicazioni operative relative alla disciplina in materia di reati tributari. Ed invero, all'interno della Circolare si afferma che: « Cio' nonostante non pare esservi dubbio che, quantomeno con riguardo alle aree comuni ai due sistemi, il positivo giudizio espresso dall'Agenzia delle Entrate ai fini dell'ammissione all'adempimento collaborativo possa costituire un utile elemento di valutazione dell'efficacia esimente del modello previsto dal d.lgs. n. 231/2001, da rimettere alle autonome valutazioni dell'Autorità giudiziaria». **(Comando Generale della Guardia di Finanza, Circolare n. 216816/2020 - Modifiche alla disciplina dei reati tributari e della responsabilità amministrative degli enti, p. 16.**

Anche il legislatore enfatizza sempre più spesso con le disposizioni sanzionatorie e/o preclusive di agevolazioni fiscali il ruolo di un adeguato modello 231.


A titolo esemplificativo, ancorchè non esaustivo, la norma sul credito d'imposta per Ricerca & Sviluppo (art. 1, comma 199, l. n. 160/2019) ha previsto espressamente che non possano accedervi le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex Decreto 231.

Documenti 2024 su 231 Assonime

1. **Documento Note e Studi n. 4/2024** – Ruolo interpretativo della Cassazione
2. **Il caso n. 6/2024** – Per il decreto 231 conta la sostanza

L'OdV del sistema di controllo interno

L'OdV può/deve assumere un ruolo baricentrico nell'ambito del sistema di controllo interno da cui riceve ed a cui trasmette fondamentali informazioni.



Il **Management** ha la responsabilità di disegnare un efficace sistema di controllo interno (non un mero e dannoso adempimento), grazie alla dialettica con l'Organismo di Vigilanza e il coordinamento tra gli attori del sistema di controllo interno.

MODELLO 231 ED ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI: SIMILITUDINI

MOG	ADEGUATI ASSETTI
Finalità preventiva	Finalità preventiva
Definizione generica dei relativi contenuti a livello normativo	Definizione generica dei relativi contenuti a livello normativo
Necessità di istituire protocolli	Necessità di istituire protocolli
Funzione esimente della responsabilità di cui al D. Lgs. 231/2001 al ricorrere di determinate circostanze	Funzione esimente penale degli amministratori per alcuni reati fallimentari al ricorrere di determinate circostanze
Funzione attenuante delle conseguenze dell'illecito (art. 12 D. Lgs. 231/2001)	Funzione attenuante delle conseguenze del reato (art. 25 CCI)

MODELLO 231 ED ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI: DIFFERENZE

MOG	ADEGUATI ASSETTI
Terminologia: Modello (specie)	Terminologia: Modello (specie)
Quindi: necessità che sia formalizzato, prima che attuato	Quindi: non serve sia formalizzato ma deve essere attuato
Adozione facoltativa (Sono ormai ascritti sistematicamente a quelle norme del diritto societario che sanciscono il principio di «adeguatezza nel governo societario»)	Adozione obbligatoria (Art. 2086 c. 2 c.c.)
Funzione di controllo, OdV: interna all'ente ma «dedicata»	Funzione di controllo aspecifica: organi di controllo interni e società di revisione

MOG ED ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI

Il mix di tali attività consente, quindi, di esercitare la necessaria vigilanza prevista dal Decreto e di rilevare al contempo fatti aziendali che potrebbero costituire segnali di malessere dell'impresa, anticipatori persino degli stessi indicatori e indici previsti dal CCII ai fini della gestione dell'allerta.

Da ciò discende che il MOG rappresenta altresì la garanzia di adeguatezza della struttura organizzativa e tutela pertanto la società anche per ciò che attiene alla disposizione del nuovo codice della crisi, gli adeguati assetti organizzativi, ancorché obbligatori, non tutelano invece la società dalla responsabilità amministrativa 231.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE